

TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA

Sezione fallimentare

Concordato Preventivo ex art. 161 comma 6° L.Fall. della società

**QUATTRO G di DONATELLA ZANVETTOR S.A.S.**

sede: Via Giosuè Carducci,28 La Spezia

**(C.P. n. 1/2022)**

GIUDICE DELEGATO: **Dott. GABRIELE GIOVANNI GAGGIOLI**

COMMISSARIO GIUDIZIALE: *Dott. MASSIMILIANO DADA'*

**6a INFORMATIVA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE**

## INDICE:

Premessa	Pag. 2
1 Consultazione	Pag. 4
2 Informazioni sulla gestione corrente, anche finanziarie-Verifica che non vengano pagati debiti anteriori.	Pag. 4
3 Verifiche su condotte di cui all'art. 173 L.f.	Pag. 5
4 Controllo di legalità e di regolarità contrattuale	Pag. 5
5 Riscontri sulle voci di bilancio e scritture contabili	Pag. 5
6 Atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 161, comma 7, L.F.	Pag. 6
7 Verifica rapporti periodici redatti ai sensi dell'art. 161, ottavo comma, L.F.	Pag. 5
8 Conclusioni	Pag. 6

Il sottoscritto Dott. Massimiliano Dadà, Commissario Giudiziale (giusta nomina Tribunale della Spezia del 03.03.2022) del Concordato Preventivo Quattro G di Donatella Zanvettor S.a.s. con sede alla Spezia via Giosuè Carducci,28 – Numero iscrizione presso il Registro delle Imprese della Spezia e Partita I.V.A. 00929450112 N. REA: SP 85244, con studio in La Spezia – Viale San Bartolomeo n. 631/A tel. 0187 590200, e-mail [dadabernardini@libero.it](mailto:dadabernardini@libero.it), PEC [massimiliano.dada@cgn.legalmail.it](mailto:massimiliano.dada@cgn.legalmail.it),

\*\*\*\*\*

### *PREMESSO*

- CHE la società Quattro G di Donatella Zanvettor S.a.s., in data 13 gennaio 2022, ha presentato presso questo Tribunale ricorso ex art. 161 comma 6° L.Fall.;
- CHE in data 4 marzo 2022, lo scrivente Commissario giudiziale, ha ricevuto la notifica del decreto di nomina, ed in data 8 marzo 2021, ha quindi sentito l'avv. Ratti presso il suo studio per le opportune informazioni sull'andamento sociale, con particolare riguardo al periodo successivo alla domanda di concordato ed antecedente il decreto di ammissione;
- CHE in data 03 settembre 2022 è stato notificato allo scrivente, dalla Cancelleria fallimentare di questo Tribunale, il deposito della quinta nota informativa, ex art. 161, 8° comma, da parte del debitore;

ciò premesso

### *INFORMA*

la S.V.Ill.ma ed espone qui di seguito le proprie considerazioni in merito alla prima informativa redatta dagli avvocati della società Massimiliano Ratti - Francesco Marzano - Tommaso Sbardella Siniscalchi. Innanzi tutto, quanto ai compiti spettanti al Commissario Giudiziale, lo scrivente si permette di evidenziare che, sebbene i criteri generali di riferimento siano quelli degli artt. 165 e 167 L.Fall., è chiara la strumentalità della nomina rispetto allo scopo di garantire più stringente ed efficace controllo in funzione antielusiva degli scopi della procedura “in bianco”, piuttosto che allo svolgimento delle attività proprie richieste con il decreto di ammissione al concordato (art. 163 L.Fall.), come è dato evincere dalle previsioni dell’art. 161 L.Fall., alle quali occorre avere riguardo. Mediante la modifica dei commi sesto, settimo ed ottavo, al Commissario Giudiziale sono stati, infatti, attribuiti compiti che si articolano in un controllo che riguarda: in generale, su compimento di attività fraudolenti e sulla congruità dell’attività al fine della proposta di concordato; in particolare sull’adempimento degli obblighi informativi e sul compimento di specifici atti da parte del debitore.

Relativamente ai primi, il Commissario Giudiziale, anche in difetto di uno specifico imput da parte del Tribunale – eventualmente, allertato dai creditori – può accertare se il debitore abbia distratto, occultato, dissimulato ecc. od anche esposte passività insussistenti e, qualora ciò riscontri, deve informare il Tribunale ai fini della valutazione della dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato.

Ancora al Commissario Giudiziale spetta un’attività di puro controllo ai fini della verifica dell’eventuale manifesta inidoneità della proposta e del piano da svolgersi attraverso la vigilanza sull’adempimento da parte del debitore degli obblighi informativi periodici previsti nel decreto di ammissione alla procedura di concordato.

Altresì spetta al Commissario Giudiziale verificare che l’attività posta in essere dal debitore non sia chiaramente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano.

Tra i compiti specifici del Commissario Giudiziale vi è quelli di fornire al Tribunale ai fini dell’autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione e, quindi come sopra accennato, il compito di garantire la veridicità delle informazioni periodiche.

Relativamente alla violazione degli obblighi, mediante l’art. 161, sesto comma L.Fall., è stato anzitutto previsto che il Commissario Giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una o più condotte previste dall’art. 173, deve riferirne al Tribunale, ai fini della valutazione della dichiarazione di improcedibilità della domanda. Tale previsione è coerente con la rilevanza degli effetti protettivi sul patrimonio del debitore e delle conseguenze sui diritti dei creditori che si producono a seguito del deposito del ricorso, i quali ragionevolmente hanno reso opportuno stabilire l’immediata perdita di efficacia, qualora si accerti che il debitore ha occultato, dissimulato, omesso di denunciare uno o più crediti ecc. e comunque ha compiuto atti univocamente sintomatici dell’intento elusivo della presentazione del ricorso ancorchè la lettera della norma faccia riferimento all’iniziativa del Commissario Giudiziale, può essere dichiarata d’ufficio a seguito di segnalazione dei creditori.

## **1) Consultazione.**

### ***1a) Atti di straordinaria amministrazione:***

L'amministratore, ad oggi, non ha presentato istanze per atti di straordinaria amministrazione, per i quali deve chiedere l'autorizzazione al Tribunale, ai sensi dell'art. 161, settimo comma, L.F..

***1b) Art. 161, ottavo comma, ultimo periodo, L.F.*** “quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano”.

Allo stato non vi sono elementi da riferire al Tribunale in tal senso.

### ***1c) Sulla richiesta di scioglimento o sospensione dei contratti pendenti ex art. 169-bis L.F..***

Non sono presenti tali richieste.

### ***1d) Sulla richiesta di pagamento dei creditori anteriori strategici o di autorizzazione a contrarre finanziamenti in prededuzione.***

Non sono presenti circostanze riconducibili al pagamento dei creditori anteriori strategici o di autorizzazione a contrarre finanziamenti in prededuzione.

## **2) Informazioni sulla gestione corrente, anche finanziaria - Verifica che non vengano pagati debiti anteriori..**

Pertanto, tenuto anche conto che la società, ad oggi, così come riferito dall'amministratore, non opera più nel settore di riferimento, non vi sono criticità in merito alla gestione dei beni o continuazione dell'attività imprenditoriale antieconomiche in modo cronico ed irreversibile con il rischio di aggravare il dissesto con la maturazione di crediti prededucibili privi di copertura finanziaria.

Per quanto concerne l'aspetto prettamente finanziario è doveroso sottolineare che a far data del 13 gennaio 2022, giorno in cui la società Quattro G di Donatella Zanvettor S.a.s ha presentato e proposto, presso il competente Tribunale della Spezia, ricorso ex art. 161 comma 6° L.Fall, sono stati congelati tutti i pagamenti relativi ai debiti antecedenti il 13 gennaio 2022.

Il sottoscritto segnala che ad ogni buon conto l'attività della società è praticamente paralizzata a seguito degli eventi scaturiti dal procedimento penale n. 4514/08/21-26 RGNR che ha condotto al sequestro penale di tutti i beni immobili sociali che di fatto ha causato l'attuale stato di crisi. Successivamente nel mese di ottobre dell'anno 2020 la Corte di Appello di Genova ha disposto la restituzione di tutti gli immobili precedentemente sequestrati ma il tempo trascorso non ha permesso alla società Quattro G s.a.s di riavviare l'attività ad eccezione di un contratto di locazione attivo per euro 500,00 mensili che a partire dal 1 novembre 2021 viene accreditato presso la procedura esecutiva n. 46/2021 presso il Tribunale della Spezia.

### **3) Verifiche su condotte di cui all'art. 173 L.f..**

Da una prima verifica relativa agli atti in frode ai creditori, si può affermare che non sono stati individuati quegli atti non evidenziati nel testo del ricorso alla procedura di concordato che possano causare un depauperamento dell'attivo e quindi un danno economico ai creditori.

### **4) Controllo di legalità e di regolarità contrattuale.**

A tal proposito l'amministratore unico riferisce che non sono presenti contratti di rilievo.

### **5) Riscontri sulle voci di bilancio e scritture contabili.**

Lo scrivente ha poi adempiuto all'incarico conferitogli avendo cura di analizzare la documentazione depositata nel fascicolo fallimentare presso il Tribunale locale, in particolare è stata presa visione della documentazione contabile agli atti riscontrando che risulta depositata la dichiarazione dei redditi della società per l'anno d'imposta 2020 presentata nell'anno 2021. A questo proposito si evidenzia che la società Quattro G sas si è avvalsa, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 600/1973, della semplificazione contabile aderendo al regime semplificato non avendo superato le soglie di ricavo previste.

Per quanto attiene alle scritture contabili, fermo e restando che al Commissario giudiziale non competono né il ruolo degli organi di controllo all'interno dell'azienda che quelli afferenti agli organismi pubblici per la verifica e della corretta tenuta della contabilità civile e fiscale dell'impresa ricorrente per la domanda di concordato, è evidente che lo stesso deve controllare lo "stato generale" circa la regolare tenuta delle scritture contabili dell'impresa che nel caso di specie si riduce ai soli registri contabili ai fini fiscali.

### **6) Atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 161, comma 7, L.F..**

Lo scrivente non è stato chiamato ad esaminare istanze ai sensi del comma 7 dell'art. 161 L.F.

Dall'esame delle scritture contabili ad oggi non emergono atti di straordinaria amministrazione per le quali occorre preventivamente ottenere la necessaria autorizzazione prevista dall'art. 167, settimo comma, L.F..

## **7) Verifica rapporti periodici redatti ai sensi dell'art. 161, ottavo comma, L.F..**

Il Tribunale della Spezia ha disposto che il debitore ricorrente depositi con relazione scritta, presso la Cancelleria fallimentare, rapporti periodici con periodicità mensile, anche in relazione alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta al fine della predisposizione della proposta e del piano di concordato preventivo”.

Nel rapporto periodico depositato viene, anche se sinteticamente, messo in luce che “non sono in corso importanti rapporti con debitori/fornitori, meritevoli di segnalazione”, con l'impegno da parte dell'amministratore di comunicare agli organi della procedura in ordine ad eventuali acquisti o vendite al fine di ottenere il relativo nulla osta.

\*\*\*\*\* ○○○○○○○○ \*\*\*\*\*

## **8) CONCLUSIONI**

Vista **la SESTA informativa**, della società debitrice, ex art. 161, 8° comma, tenuto conto di quanto formulato nel presente elaborato, si può affermare che **ad oggi non risultano** operazioni aventi natura straordinaria ed in particolare:

- operazioni incidenti sull'attivo, come ad esempio, dismissione di beni, cessioni di crediti, pagamenti aventi natura straordinaria;
- operazioni incidenti sul passivo quali la richiesta di nuovi finanziamenti e pertanto la loro destinazione, nonché la percentuale di utilizzo;
- operazioni che possono ricondurre a violazioni delle regole di condotta poste ex art. 173 L.Fall..

**L'Ill.mo Tribunale, con decreto in data 6 luglio scorso, ha concesso la proroga di 60(sessanta) giorni dei termini già concessi per il deposito del piano e della proposta con nuova scadenza al 03.10.2022, a tal fine il sottoscritto precisa che la società proponente ha conferito al Dr. Federico Morachioli l'incarico di advisor finanziario.**

Il sottoscritto Commissario Giudiziale, ritenendo di aver accertato tutti gli elementi utili a fornire una corretta ed esaustiva notizia in merito alla prima informativa Quattro G s.a.s. come da premessa, di aver adempiuto per quanto di sua competenza, rimane a disposizione del Giudice Delegato e del Tribunale per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario od utile alla sviluppo della procedura.

Con la massima osservanza.

La Spezia 07.09.2022

Il Commissario Giudiziale

Dott. Massimiliano Dadà